



FONDAZIONE
PROFESSIONE
PSICOLOGICA
ADRIANO
OSSICINI

Codice etico per la ricerca psicologica

Fondazione della professione
psicologica Adriano Ossicini



PREMESSA

- La Fondazione della professione psicologica Adriano Ossicini (di seguito, anche 'Fondazione') è stato costituito mediante atto pubblico del 15 Settembre 2021, in conseguenza della delibera adottata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi – quale unico socio fondatore – del 23 aprile 2021, n. 21.
- L'ente non ha scopo di lucro e si propone di promuovere ed effettuare studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della psicologia, anche al fine di curare la formazione continua degli iscritti all'Albo. In tale ambito, l'Ente contribuisce al supporto del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nelle dinamiche istituzionali e all'approfondimento delle problematiche di rilevante interesse degli iscritti e opera come organismo culturale e d'indagine in grado di offrire strumenti di riflessione e di approfondimento caratterizzati da rigore scientifico e da pluralità orientamenti, svolgendo le attività previste a sensi dello Statuto.
- La Fondazione ha acquisito la personalità giuridica con iscrizione nel relativo registro n. 1537/22.
- Nell'ottica di (i) definire gli standard di comportamento che gli organi, i componenti, i consulenti ed i fornitori esterni della Fondazione sono tenuti ad osservare per garantire il rispetto delle norme di legge e deontologiche applicabili in materia di ricerca psicologica, (ii) realizzare le attività di ricerca e diffusione della conoscenza, (iii) proteggere i diritti delle persone partecipanti e delle altre persone coinvolte e (iv) promuovere una riflessione critica sulle implicazioni etiche della ricerca in ambito psicologico, è volontà della Fondazione approvare ed adottare il presente Codice etico.
- Il Codice Etico si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, allo Statuto della Fondazione ed al Codice deontologico degli Psicologi Italiani.
- Con particolare riferimento a quest'ultimo, si evidenzia che l'art. 7 dispone come *"Nelle attività di ricerca, nelle comunicazioni dei risultati e in ogni altra attività professionale, nonché nelle attività didattiche, di formazione e supervisione, la psicologa e lo psicologo valutano attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità, di attendibilità, di accuratezza, di affidabilità di dati, informazioni e fonti su cui basano le conclusioni raggiunte; espongono, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative ed esplicitano i limiti dei risultati a cui sono arrivati. La psicologa e lo psicologo, su casi specifici, esprimono valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata, coerente con il tema oggetto di valutazione ed attendibile"* e l'art. 9 precisa che *"Nella loro*



attività di ricerca la psicologa e lo psicologo sono tenuti ad informare adeguatamente le persone in essa coinvolte rispetto agli scopi, alle procedure, ai metodi, ai tempi e ai rischi della stessa, nonché alle modalità di trattamento dei dati personali raccolti al fine di acquisirne il consenso. Sono altresì tenuti a fornire adeguate informazioni anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale della ricercatrice e del ricercatore ed alla loro istituzione di appartenenza. Devono altresì garantire alle persone partecipanti alla ricerca la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente, correttamente e completamente le persone partecipanti su alcuni aspetti della ricerca stessa, la psicologa e lo psicologo hanno l'obbligo di fornire, alla fine dell'attività sperimentale e/o di ricerca, le informazioni dovute e di acquisire l'autorizzazione all'uso del materiale e dei dati raccolti. Per quanto concerne le persone che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela. È altresì richiesto l'assenso delle persone stesse, ove siano in grado di comprendere la natura dei contenuti delle attività in cui saranno coinvolte e della collaborazione richiesta, in relazione alla loro età e al loro grado di maturità nel pieno rispetto della loro dignità. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto delle persone alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato".

- I contenuti del presente Codice etico tengono, altresì, conto dell'insieme di atti tipici di cui si compone la professione psicologica, così come definiti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e dalla letteratura scientifica.

CAPO I - Principi Generali

Art. 1 - Fonti applicabili

Chi svolge attività di ricerca in psicologia in nome o per conto della Fondazione o comunque su incarico ad essa riconducibile deve osservare i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, lo Statuto della Fondazione ed il Codice deontologico degli Psicologi Italiani. Tali fonti contengono i principi ispiratori del presente Codice etico.

Art. 2 – Ulteriori principi

Chi svolge attività di ricerca in psicologia in nome o per conto della Fondazione o comunque su incarico ad essa riconducibile deve, altresì, osservare i seguenti principi generali:



Integrità

Chi svolge attività di ricerca in psicologia agisce con onestà, lealtà, trasparenza, autonomia ed equità, nel rispetto di tutte le persone coinvolte e nell'interesse di partecipanti, colleghi e colleghe, studenti e studentesse, istituzione di appartenenza, comunità scientifica, gruppi sociali di riferimento e opinione pubblica. Essere integri significa evitare comportamenti opportunistici o ambigui e non abusare del proprio ruolo istituzionale e delle situazioni di asimmetria informativa e decisionale; significa prevenire e rimuovere le situazioni di conflitto di interessi, oltreché resistere ad ogni forma di pressione che si prefigga di condizionare o alterare i progetti di ricerca e i loro risultati.

Rispetto della dignità della persona

Chi svolge attività di ricerca in psicologia rispetta la dignità, la libertà e il benessere delle persone partecipanti, delle studentesse e degli studenti, delle colleghe e dei colleghi, delle collaboratrici e dei collaboratori, e tutela i loro diritti alla autodeterminazione e alla riservatezza. Evita e contrasta ogni forma di discriminazione basata su genere, orientamento sessuale, età, livello di istruzione, nazionalità, etnia, religione, stato socio-economico, opinioni politiche e sindacali, condizioni psico-fisiche. Nell'interazione con le persone partecipanti, tiene conto della loro specificità linguistica e culturale, delle eventuali condizioni di vulnerabilità e delle capacità di comprendere e comunicare.

Competenza

Chi svolge attività di ricerca in psicologia è consapevole dei limiti della propria competenza e utilizza solo metodi e tecniche per cui possiede un'adeguata preparazione scientifica e metodologica. Si impegna ad aggiornare continuamente le proprie competenze tecniche e professionali, dedicando particolare attenzione ai temi di natura etica e agli eventuali cambiamenti nella normativa nazionale e internazionale. Agisce affinché coloro che lavorano sotto la sua supervisione mantengano un adeguato livello di preparazione e operino riconoscendo i limiti delle loro competenze.

Responsabilità sociale

Chi svolge attività di ricerca in psicologia è consapevole della responsabilità sociale che deriva dai propri indirizzi di ricerca, dalle scelte metodologiche e dalle modalità di diffusione dei risultati che possono essere diversamente interpretati e usati nei diversi contesti di applicazione. Agisce affinché la ricerca possa sempre incrementare la conoscenza, le possibilità di intervento, l'offerta di strumenti di



comprensione e soluzione dei problemi. In nessun caso, presta la sua attività e la sua competenza per generare o giustificare sofferenza e oppressione.

Tutela del benessere

Chi svolge attività di ricerca in psicologia si impegna a non compromettere il benessere psico-fisico delle persone partecipanti e a non alterare il loro grado di sicurezza e autostima. Garantisce che la partecipazione alle ricerche non determini un peggioramento delle condizioni attuali e non esponga a situazioni di rischio, disagio o sofferenza.

CAPO II - Procedimento di adozione del Codice etico e suo aggiornamento

Art. 3 - Approvazione del Codice etico

Nel rispetto dello Statuto della Fondazione, il Codice etico è approvato dal Comitato esecutivo, previa informativa al Consiglio generale.

Art. 4 - Aggiornamento del Codice etico

Il Codice etico è aggiornato secondo lo stesso procedimento di cui all'articolo precedente. Le proposte di aggiornamento al Codice etico possono anche provenire dal Consiglio generale o dal Comitato scientifico della Fondazione, ove istituito.

CAPO III - Regole di condotta

Art. 5 - Informazione e consenso alla partecipazione alla ricerca

Il presente Codice etico è sottoposto per conoscenza ed accettazione dei contenuti a qualsiasi Ente pubblico o privato o soggetto con il quale la Fondazione avvia un progetto di ricerca.

In conformità ai precetti contenuti nel Codice deontologico degli psicologi, chi svolge attività di ricerca informa adeguatamente le persone partecipanti e acquisisce preliminarmente, e per iscritto, anche in forma digitale, il loro consenso alla partecipazione.

Il consenso alla partecipazione deve essere informato.

Le persone partecipanti sono chiaramente informate che il consenso alla partecipazione alla ricerca può essere rilasciato, rifiutato o ritirato in qualsiasi momento; ad esse è garantita la più ampia libertà decisionale e concesso tutto il tempo necessario per riflettere, avanzare dubbi e chiedere dei chiarimenti. La persona che partecipa alla ricerca deve essere esplicitamente informata che è libera di ritirarsi in ogni momento senza dover dare alcuna giustificazione e che il rifiuto a partecipare o la decisione di ritirarsi non comportano alcun pregiudizio.

Le informazioni sono date in forma scritta ed eventualmente anche oralmente o attraverso strumenti di videoregistrazione, in modo non ambiguo, esauriente, comprensibile e adeguato all'età, al grado di istruzione e alle competenze cognitive delle persone partecipanti.

Il modulo del consenso informato o, in caso di trasmissione orale, i contenuti di tale trasmissione devono riportare: (a) la descrizione della ricerca; (b) le modalità di restituzione dei risultati; (c) il diritto di rifiutare o interrompere la partecipazione; (d) le misure previste per tutelare l'anonimato; (e) gli elementi identificativi della persona responsabile della ricerca (nominativo, status scientifico e professionale, istituzione di appartenenza) e delle eventuali ulteriori persone a cui è possibile rivolgersi per chiedere chiarimenti e informazioni anche dopo la conclusione della ricerca; (f) la possibilità, se prevista, che i dati, resi completamente anonimi, siano resi disponibili per ulteriori ricerche, anche con finalità diverse rispetto alla ricerca originale, sotto la responsabilità della persona che coordina la ricerca. È inoltre utile indicare anche gli elementi identificativi della persona garante, esterna al gruppo di ricerca, a cui rivolgersi in caso di problemi.

Chi firma il consenso dichiara di aver ricevuto in maniera completa tutte le informazioni utili e che non ha dubbi rimasti in sospeso e ulteriori domande da porre; inoltre, nel caso in cui il tipo di ricerca lo renda necessario, indica il riferimento della persona da informare qualora durante la ricerca dovessero emergere informazioni impreviste di possibile rilevanza clinica; infine fornisce o nega il consenso ad essere nuovamente contattato per partecipare a nuove ricerche.

Per quanto concerne le persone che non siano in grado di esprimere validamente il consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la responsabilità genitoriale o la tutela legale. Nel caso dei minori, il consenso è espresso di regola da entrambi i genitori, salvi i casi espressamente previsti dalla legge e dal Codice deontologico. Anche la persona che non può validamente esprimere il consenso è adeguatamente informata e invitata a manifestare comunque il proprio assenso, compatibilmente con le proprie capacità di comprensione e comunicazione.

Art. 6 – Casi particolari di acquisizione o rispetto del consenso informato

Qualora l'obiettivo scientifico lo richieda e non si possano usare metodi alternativi, la persona che partecipa ad una ricerca può essere tenuta all'oscuro o fuorviata su alcuni aspetti della ricerca. Di conseguenza il modulo informativo per la partecipazione alla ricerca può contenere informazioni parziali o false per non rivelare i veri scopi della ricerca.

Anche in caso di uso dell'inganno, i rischi al benessere psico-fisico delle persone partecipanti non possono mai essere taciuti ma sono sempre correttamente e



completamente riportati.

Chi usa l'inganno in una ricerca informa esaurientemente ogni partecipante alla fine della sessione o, se necessario, al termine della raccolta dei dati e chiede il consenso all'uso dei dati raccolti, in sostituzione del consenso espresso in precedenza (che per definizione non è valido perché acquisito sulla base di informazioni incomplete e non corrette).

In assenza di un nuovo consenso scritto, i dati raccolti non possono essere utilizzati e devono essere definitivamente eliminati.

Art. 7 – Risultati della ricerca

I risultati della ricerca sono presentati in forma aggregata in modo che le informazioni fornite non siano riconducibili alle singole persone partecipanti. Nei casi di ricerca-intervento, in cui la restituzione dei risultati assume per le persone partecipanti anche un valore di formazione o di auto-riflessione, l'eventuale restituzione al singolo partecipante va data in forma privata e solo su esplicita richiesta dello stesso.

Chi restituisce i risultati presta particolare attenzione agli aspetti applicativi e alle implicazioni culturali e politiche, cercando di rappresentare la complessità dei problemi aperti e di prevenire ingiustificate interpretazioni basate su pregiudizi e stereotipi. Usa un linguaggio adatto per la comprensione dei dati e fornisce informazioni che non lascino spazio a dubbi o malintesi. Evita di fare commenti che possano essere interpretati come valutativi della persona o del suo gruppo di appartenenza.

Nel caso di studi in ambito clinico è importante specificare che i risultati hanno solo valore conoscitivo e non comportano alcun vantaggio personale in termini diagnostici o terapeutici.

Nei casi in cui, malgrado l'adozione delle necessarie cautele, la restituzione dei risultati della ricerca possa arrecare un pregiudizio e/o un danno alle persone coinvolte, chi svolge attività di ricerca si impegna a mettere in atto tutte le azioni che consentano di ripristinare il precedente stato di benessere e sicurezza.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Chi svolge attività di ricerca lo fa in ossequio alle norme nazionali ed europee in tema di trattamento dei dati personali. Rispetta sempre il diritto delle persone partecipanti alla riservatezza e all'anonimato. I dati personali, inclusi i dati appartenenti a categorie particolari, raccolti nell'ambito dell'attività di ricerca sono trattati e conservati con adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.

I dati personali sono utilizzati soltanto per gli scopi definiti nel progetto e descritti

nel modulo informativo per la partecipazione alla ricerca. I dati appartenenti a categorie particolari sono raccolti e utilizzati solo se strettamente pertinenti agli scopi della ricerca.

I risultati delle ricerche sono diffusi solo in forma anonima o comunque aggregata, evitando la comunicazione e/o diffusione di qualunque informazione che possa consentire l'identificazione, anche generica, delle persone partecipanti. L'eventuale diffusione di informazioni che possano rivelare l'identità della persona partecipante deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla stessa o dal suo rappresentante e/o tutore legale.

Il diritto all'anonimato e il diritto alla riservatezza sono garantiti anche nel caso di ricerche che prevedano la somministrazione di test e questionari online, mediante l'uso di tutti gli strumenti tecnologici disponibili per garantire la non tracciabilità della fonte di risposta.

Art. 9 - Rischi e gestione dei rischi

L'attività di ricerca non deve mai compromettere, in modo permanente o temporaneo, il benessere psico-fisico delle persone. Allo stesso modo, l'attività di ricerca e la restituzione dei risultati non devono recare danno al sistema di relazioni che il partecipante intrattiene con colleghi e colleghe, amici e amiche e familiari, né deve creare nocimento all'immagine di sé.

La stima dei rischi e le dichiarazioni di rassicurazione devono sempre essere documentate e sostenute dai dati della letteratura scientifica.

Nel caso si preveda la somministrazione di stimoli anche minimamente dolorosi o contrastanti con la sensibilità personale e culturale degli individui, chi svolge attività di ricerca adotta procedure idonee a prevenire situazioni di disagio e sofferenza. Gli esperimenti che includono l'uso di stimoli dolorosi sono preceduti da prove che stabiliscano i livelli individuali di percezione del dolore. Gli studi che richiedono l'uso di stimoli che possono essere fonte di disagio includono una fase preliminare di familiarizzazione con il materiale.

Art. 10 - Protezione delle persone partecipanti alla ricerca

Chi svolge attività di ricerca possiede documentate competenze relazionali e scientifiche e garantisce un corretto e rispettoso rapporto con ogni partecipante.

Nel caso di studi che prevedano anche minime possibilità di rischio per la salute, chi svolge attività di ricerca deve possedere competenze di pronto intervento.

Nel caso la ricerca preveda la presenza di collaboratori e collaboratrici ancora in formazione, la persona responsabile della ricerca garantisce il possesso da parte di queste persone delle capacità necessarie per il corretto svolgimento dei compiti assegnati e di un'adeguata competenza relazionale.

Qualora durante la ricerca emergessero informazioni impreviste relative alle condizioni psico-fisiche delle persone partecipanti o dovessero incidentalmente essere rilevati reperti per i quali si ponga il sospetto di riscontro di rilevanza clinica, dovrà essere contattata la persona indicata nel modulo di consenso alla partecipazione dalla persona partecipante.

L'eventuale possibilità di acquisire informazioni incidentali sulla salute psico-fisica dei partecipanti deve essere chiarita loro al momento dell'acquisizione del consenso. Chi svolge attività di ricerca gestisce il rapporto con i collaboratori e le collaboratrici e i tecnici, garantendo il pieno rispetto della dignità personale, la valorizzazione delle competenze individuali e le esigenze di crescita e sviluppo professionale.

Art. 11 - Incentivi alla partecipazione

La partecipazione alla ricerca e alla sperimentazione deve essere libera e non sottoposta ad alcuna forma di coercizione, diretta e indiretta, esplicita e implicita. Le persone partecipanti possono ricevere eventualmente un rimborso forfettario per le spese dirette e indirette sostenute.

Chi svolge attività di ricerca non promette alcun vantaggio in cambio della partecipazione.

Chi svolge attività di ricerca garantisce che le persone partecipanti possano decidere se concedere, rifiutare o ritirare il consenso, senza che questo comporti pregiudizio alcuno al curriculum accademico nel caso di studenti e studentesse, alla relazione terapeutica nel caso di pazienti e alle condizioni di vita e di lavoro nel caso di persone istituzionalizzate o dipendenti.

Art. 12 - Ricerca con animali

Chi svolge attività di ricerca utilizzando animali a fini scientifici è responsabile non solo del trattamento che essi ricevono durante gli esperimenti, ma anche del loro benessere in termini di salute e confort nell'intero corso della ricerca, nel pieno rispetto della normativa nazionale e internazionale.

Il benessere dell'animale deve essere assicurato, anche al di fuori della prestazione sperimentale, quanto agli aspetti alimentari, igienici, abitativi e sociali. Le responsabilità di chi svolge attività di ricerca riguardano tutti gli aspetti e i momenti del trattamento dell'animale.

Chi svolge attività di ricerca si assicura che coloro che a qualunque titolo collaborano alla ricerca con animali abbiano competenza ed esperienza adeguate, sia che si occupino delle attività di pulizia, nutrimento, e soppressione, sia che svolgano funzioni più immediatamente connesse alla ricerca.

I metodi e le procedure sperimentali devono prevedere il rispetto del principio della massima riduzione possibile del numero di animali impiegati mantenendo la previsione di risultati affidabili.

Le procedure sperimentali che comportano interventi chirurgici su animali o la presentazione di stimoli dolorosi vanno ridotte al minimo e consentite solo quando siano giustificate dalla preminenza degli obiettivi della ricerca e non siano disponibili altre procedure alternative.

Chi svolge attività di ricerca con animali si adopera per ridurre al minimo l'entità della stimolazione dolorosa o di altri stimoli che possono attivare intensi stati emozionali negativi o provocare situazioni di forte disagio e stress.

CAPO IV - Esiti della ricerca

Art. 13 - Diffusione della ricerca scientifica

Con la condivisione ed accettazione del presente Codice etico, tutti gli Enti pubblici o privati o soggetti che svolgono attività di ricerca unitamente alla Fondazione o su incarico di questa si obbligano a condividere con essa le modalità di diffusione della ricerca scientifica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

La presentazione delle ricerche nelle sedi scientifiche (congressi, riviste, pubblicazioni, ecc.), necessaria per il progresso della conoscenza, è guidata esclusivamente da motivi scientifici o divulgativi. I risultati e la loro interpretazione sono esposti in modo chiaro ed esaustivo, sia per favorire il confronto delle idee e dei metodi nell'ambito della comunità scientifica, sia per promuovere la diffusione della conoscenza nella società.

Chi svolge attività di ricerca si adopera per consentire la replicabilità dei propri lavori, garantisce una comunicazione scientifica accurata e dettagliata ed è disponibile a fornire ogni informazione utile per lo svolgimento di meta-analisi o la riproduzione dei risultati.

In nessuna fase della ricerca sono consentite, in tutto o in parte, condotte quali fabbricazione di dati, falsificazione, plagio e auto-plagio. Con il termine "auto-plagio" ci si riferisce alla pubblicazione multipla della medesima ricerca con la riproduzione degli stessi risultati e alla pubblicazione multipla del medesimo lavoro con la riproduzione di parti consistenti del testo. Quando una stessa ricerca dà luogo a più pubblicazioni che ne espongono aspetti differenti, la relazione con le altre pubblicazioni è sempre esplicitata.

I dati raccolti in altre ricerche non possono essere utilizzati senza citarne la fonte o senza il consenso di chi le ha condotte. L'utilizzo di strumenti e dati di ricerca per i quali è necessario il consenso di chi li ha prodotti è possibile solo dopo averne ottenuto il preventivo consenso.

Nelle pubblicazioni è necessario indicare le fonti di finanziamento, nonché ogni tipo di supporto e aiuto ricevuto da istituzioni e singole persone.

Nelle pubblicazioni è doveroso citare le fonti originali e attribuire pieno riconoscimento ai lavori altrui, sia che essi siano serviti come ispirazione, sia che siano stati riportati in tutto o in parte, anche se modificati nella forma. Ciò vale anche nel caso si tratti di materiale non pubblicato, noto a chi scrive attraverso collaborazioni scientifiche e relazioni personali, oppure di materiale tratto da Internet.

Coloro che hanno svolto la ricerca devono esplicitare il loro ruolo e la loro responsabilità riguardo ai dati raccolti.

Ogni presentazione effettuata nelle sedi scientifiche deve avere un carattere di originalità e non essere la ripetizione di lavori già presentati. Nel caso si tratti di una ricerca già pubblicata o presentata ad un congresso, anche se solo parzialmente, tale fatto va dichiarato esplicitamente con gli opportuni riferimenti. Chi svolge attività di ricerca in psicologia deve essere disponibile, per un periodo di almeno tre anni dalla pubblicazione dei risultati, a mostrare i dati grezzi, ancorché anonimi, a chi ne faccia richiesta per ulteriori verifiche.

In ogni comunicazione scientifica deve essere evitato un uso del linguaggio che manifesti forme di discriminazione a danno di qualsivoglia gruppo o minoranza.

Nelle comunicazioni in ambito scientifico oppure in contesti finalizzati alla divulgazione o all'intrattenimento, chi svolge attività di ricerca in psicologia specifica in modo chiaro le proprie competenze e il proprio ruolo professionale.

Nella comunicazione mediatica chi svolge attività di ricerca in psicologia si astiene dall'esprimere valutazioni su temi di cui non è competente ed evita considerazioni sommarie e banalizzazioni della ricerca psicologica che possano minacciare la reputazione delle persone e della disciplina.

Art. 14 – Valutazione dei progetti di ricerca

I progetti di ricerca in psicologia della Fondazione prima di essere avviati sono valutati e approvati dal Consiglio generale, con l'adozione di specifiche misure volte a evitare l'insorgenza di situazioni di incompatibilità e conflitti d'interesse.

In ogni caso, viene assicurata l'indipendenza da coloro che svolgono l'attività di ricerca, dall'istituzione di appartenenza e dai finanziatori delle ricerche.

Il Consiglio generale si esprime sulle implicazioni etiche dei protocolli di ricerca considerando: (a) la chiara esplicitazione delle ipotesi di ricerca e la solidità dell'impianto teorico e metodologico; (b) la presenza nel gruppo di ricerca delle competenze richieste dal protocollo; (c) la tutela delle persone partecipanti relativamente al benessere psico-fisico, all'autonomia decisionale e alla riservatezza; (d) la completezza e la comprensibilità dei moduli informativi; (e)

l'affidabilità delle procedure di sicurezza per la prevenzione e gestione dei rischi e quelle per la conservazione e protezione dei dati; (f) il rispetto dei gruppi sociali rappresentati dalle persone partecipanti nella fase di interpretazione e diffusione dei risultati.

CAPO V – Disposizioni finali

Art. 15 – Divulgazione

Il presente Codice Etico è pubblicato nel sito della Fondazione.

La Fondazione si impegna a promuovere la più ampia diffusione del presente Codice Etico mediante iniziative di presentazione e sensibilizzazione, preparazione di materiale informativo, organizzazione di seminari e simposi e ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Per partecipare alle iniziative scientifiche organizzate dalla Fondazione è richiesta l'accettazione e la conformità della ricerca ai contenuti del presente Codice Etico.

Art. 16 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Codice etico, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Codice deontologico degli Psicologi Italiani o alle specifiche delibere adottate dal socio fondatore – Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

Roma, 16 maggio 2024